

Risposta dell'EBA alla CFA della Commissione.

Gli RTS in materia di adeguata verifica

Chiara Lacatena
Banca d'Italia

Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio
Divisione Cooperazione Internazionale, Regolamentazione e Procedure di vigilanza

Incontro con l'industria
Roma, 4 novembre 2025

Agenda

La Call for advice della Commissione

I lavori dell'EBA

Il mandato

Gli RTS: linee generali

Le risposte alla consultazione (principali temi emersi)

Adeguate verifica a distanza

L'approccio in base al rischio

Titolarità effettiva

Misure settoriali

L'aggiornamento periodico



La Call for advice della Commissione

La Commissione ha chiesto all'EBA di avviare i lavori su alcuni mandati attribuiti all'AMLA da affrontare prioritariamente, perché essenziali per costruire l'“infrastruttura immateriale” della futura Autorità o perché riguardano aspetti centrali della vigilanza AML.



I lavori dell'EBA

Sono stati creati 2 gruppi di lavoro presso l'EBA: il primo ha lavorato alla definizione della metodologia, il secondo (tramite 2 sottogruppi) ai *draft* di RTS in materia di adeguata verifica e sanzioni. Con riguardo alle stesse tematiche, per il settore non finanziario sono stati creati analoghi gruppi presso la Commissione.

MAGGIO 2024

Sono partiti i lavori dei *workstream*

É stato pubblicato un *consultation paper* contenente i testi per l'approvazione del *Board of Supervisors* (BoS) dell'EBA.

MARZO 2025

GIUGNO 2025

Fine della consultazione pubblica.

É stata approvata la Risposta alla Call for advice.

OTTOBRE 2025

Le proposte elaborate dall'EBA e sottoposte alla Commissione saranno consegnate all'AMLA che le utilizzerà per esercitare i suoi mandati. L'AMLA dovrà integrare il draft dell'EBA per rendere gli RTS applicabili anche al SETTORE NON FINANZIARIO

RTS in materia di adeguata verifica

Il mandato

1

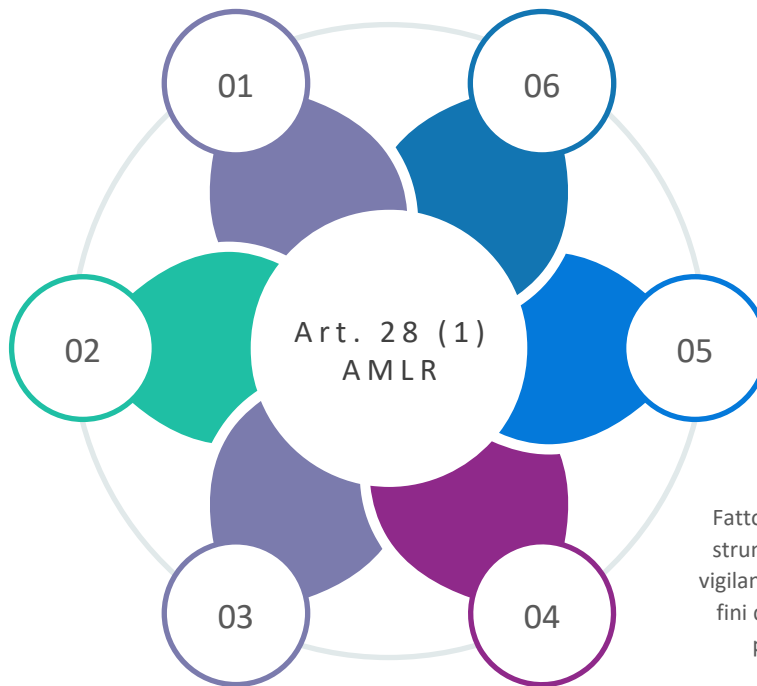
Obblighi e informazioni da raccogliere per lo svolgimento dell'adeguata verifica ordinaria, semplificata, rafforzata.

2

Misure minime di adeguata verifica da applicare in caso di situazioni a basso rischio.

3

Misure di adeguata verifica semplificata, comprese quelle applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati, prodotti e servizi, tenuto conto del *Supra-National Risk Assessment* della Commissione.



6

Caratteristiche che i mezzi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari qualificati devono possedere per poter essere utilizzati ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché per l'acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto.

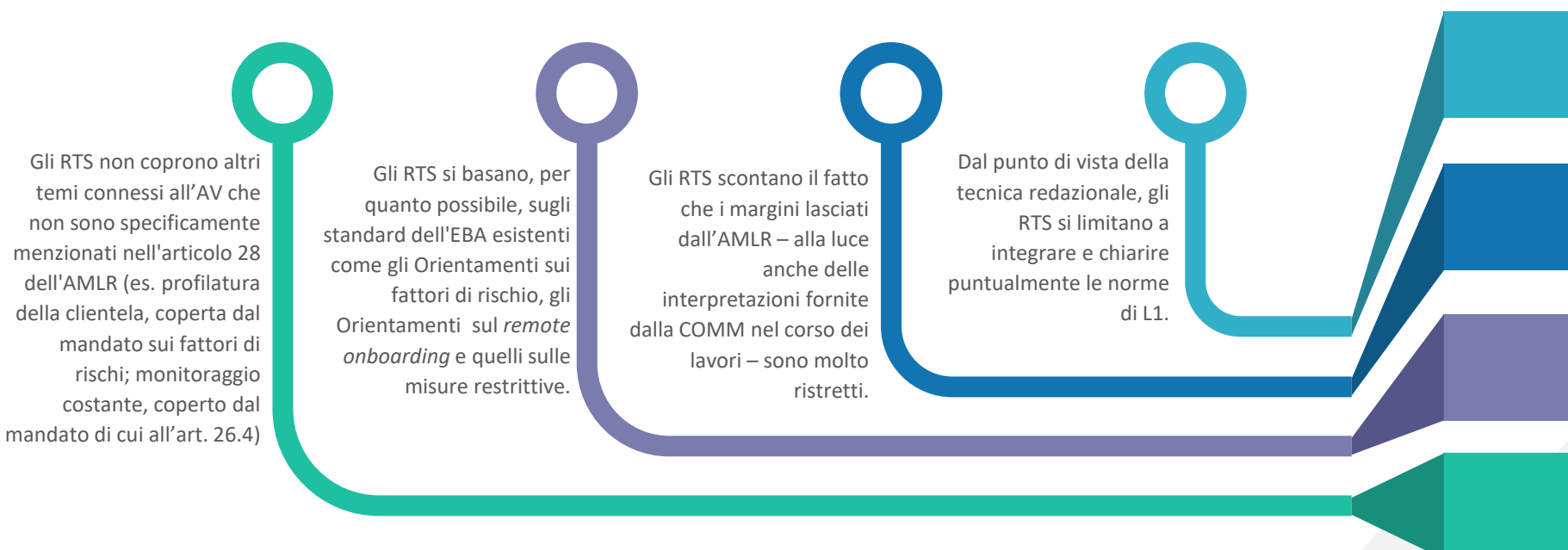
5

Fonti affidabili e indipendenti da utilizzare ai fini della verifica dell'identità di persone fisiche e giuridiche.

4

Fattori di rischio associati alle caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica che le Autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione ai fini dell'esenzione dall'applicazione degli obblighi prevista dall'art. 19 (7) in casi di basso rischio.

Gli RTS: linee generali



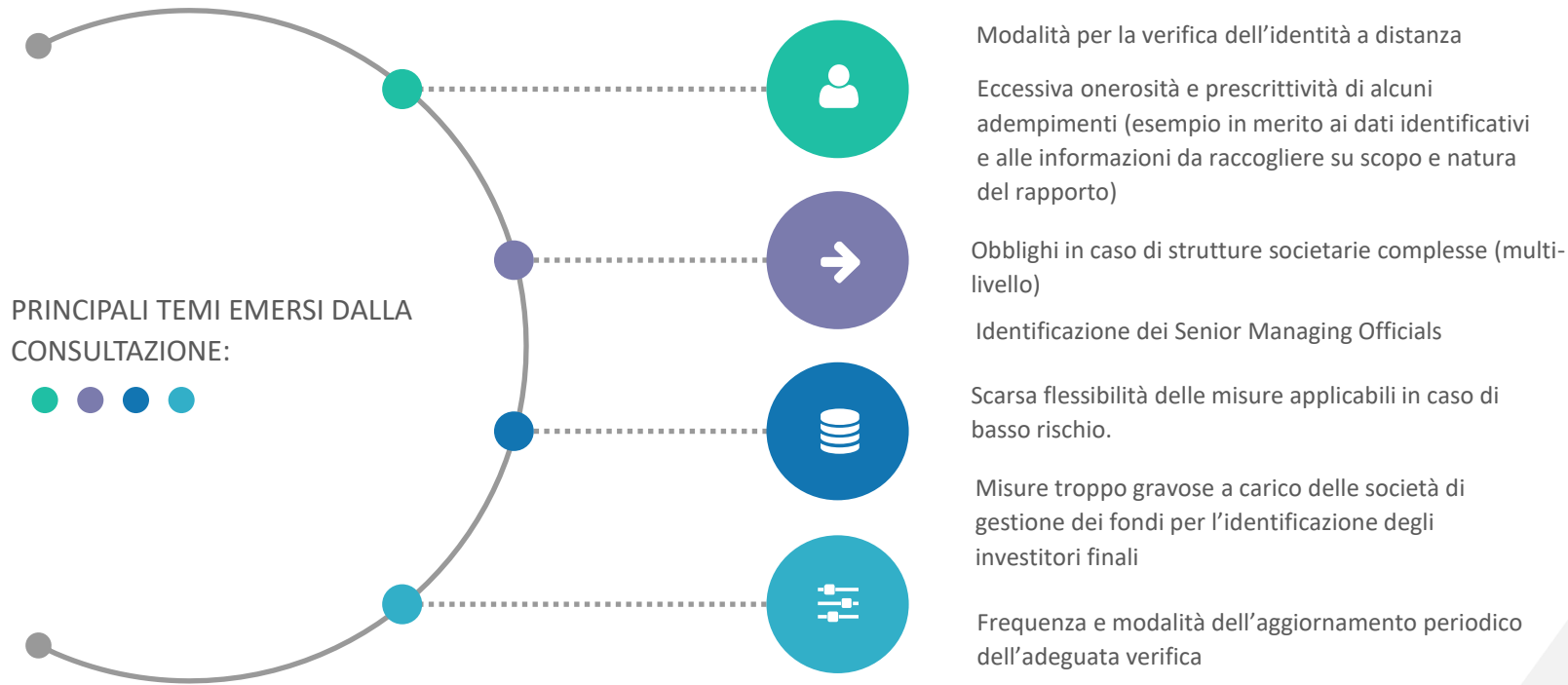
Gli RTS non coprono altri temi connessi all'AV che non sono specificamente menzionati nell'articolo 28 dell'AMLR (es. profilatura della clientela, coperta dal mandato sui fattori di rischi; monitoraggio costante, coperto dal mandato di cui all'art. 26.4)

Gli RTS si basano, per quanto possibile, sugli standard dell'EBA esistenti come gli Orientamenti sui fattori di rischio, gli Orientamenti sul *remote onboarding* e quelli sulle misure restrittive.

Gli RTS scontano il fatto che i margini lasciati dall'AMLR – alla luce anche delle interpretazioni fornite dalla COMM nel corso dei lavori – sono molto ristretti.

Dal punto di vista della tecnica redazionale, gli RTS si limitano a integrare e chiarire puntualmente le norme di L1.

Le risposte alla consultazione



Adeguate verifica a distanza

IDENTITÀ DIGITALI

Possono essere utilizzate le identità eIDAS *compliant* (in Italia, SPID e CIE). Questa è la modalità di identificazione **principale**.

ALTRE SOLUZIONI

Sono quelle coperte dalle Guidelines EBA sul *remote onboarding* (si fondano essenzialmente sull'acquisizione di copia del documento di identità tramite mezzi elettronici, purché assistiti da determinati presidi).

Possono essere utilizzate solo laddove non sia possibile utilizzare le identità eIDAS. Questa modalità è quindi residuale.

LE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE

È stata fortemente criticata la scelta di considerare le soluzioni diverse dalle identità digitali eIDAS quali modalità di identificazioni utilizzabili sono in via subordinata.

GLI RTS POST-CONSULTAZIONE

Si conferma l'opzione volta ad ammettere l'utilizzo di strumenti non-eIDAS solo nel caso in cui le identità eIDAS non siano disponibili o non ci si possa ragionevolmente aspettare che il cliente ne posseda una.



Approccio in base al rischio

**MODIFICHE VOLTE AD ALLEGGERIRE GLI OBBLIGHI
E RENDERE MENO PRESCRITTIVE LE PREVISIONI DEGLI RTS
(esempi)**

↓
9
1

SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI DI COMPLIANCE

I rispondenti hanno evidenziato una generale necessità di semplificazione e di maggiore flessibilità delle previsioni degli RTS, in taluni casi ne è stata rilevata l'ingiustificata prescrittività.

Dati identificativi

- Eliminata la città di nascita
- Sufficiente la dichiarazione del cliente in caso di nazionalità plurime

Natura e scopo

Le informazioni indicate devono essere raccolte solo *"where necessary"*

Verifica del TE in caso di basso rischio

Dichiarazione del cliente => informazioni provenienti dal cliente

Titolarità effettiva

STRUTTURE SOCIETARIE COMPLESSE (MULTILIVELLO)

I rispondenti hanno evidenziato l'eccessiva ampiezza della definizione di «struttura complessa», in presenza della quale sono previsti adempimenti aggiuntivi in capo agli intermediari

GLI RTS POST-CONSULTAZIONE

La previsione è stata riformulata per:
Ridurre l'ambito applicativo della definizione (che punta ora alle strutture multilivello)
Rendere meno prescrittivi gli adempimenti conseguenti (l'acquisizione dell'organigramma è indicata a titolo esemplificativo)

SENIOR MANAGING OFFICIALS

I rispondenti hanno richiesto maggiore flessibilità negli adempimenti connessi all'identificazione del SMO, alla luce del fatto che, in base, all'AMLR i SMO non sono più titolari effettivi.

GLI RTS POST-CONSULTAZIONE

Si conferma il principio per cui la verifica dell'identità del SMO deve essere condotta con le stesse modalità applicabili al TE. Tuttavia:

- Può essere acquisito l'indirizzo della sede legale della società
- il PEP screening è richiesto *on a risk sensitive basis*



Misure settoriali

POOLED ACCOUNTS

Una banca apre un conto a un soggetto obbligato che lo utilizza nell'interesse dei propri clienti.



FONDI DI INVESTIMENTO

Un gestore (in Italia, una SGR) colloca proprie quote tramite un altro intermediario che agisce in nome proprio, nell'interesse dei propri clienti.

OBBLIGHI VS CUSTOMER'S CUSTOMERS

L'intermediario può ritenere assolti gli obblighi di identificazione e verifica qualora sia certo che il soggetto obbligato proprio cliente sia in grado di fornire su richiesta i dati e i documenti necessari per l'adeguata verifica.

PER I POOLED ACCOUNT SI CONFERMA QUALE MISURA DI AV SEMPLIFICATA (APPLICABILE SOLO IN CASO DI BASSO RISCHIO)

È fuori dall'ambito di applicazione della previsione l'ipotesi in cui il cliente sia un IP o un IMEL

GLI RTS POST-CONSULTAZIONE

PER I FONDI DI INVESTIMENTO NON È PIÙ INQUADRATA QUALE MISURA DI AV SEMPLIFICATA

La previsione è applicabile sia in caso di rischio basso che in caso di rischio ordinario



Aggiornamento dell'adeguata verifica

L'AMLR prevede una frequenza minima di 5 anni per l'aggiornamento dell'adeguata verifica di tutti i clienti a rischio non alto.

Gli RTS si limitano a chiarire che il termine per l'aggiornamento dei clienti in essere va calcolato a partire dalla data di entrata in vigore dell'AMLR e dettano le condizioni in presenza delle quali è ammessa – nell'ambito dei 5 anni – una riduzione della frequenza.

I rispondenti hanno evidenziato l'eccessiva onerosità dell'aggiornamento periodico, in particolare in caso di clientela retail a basso rischio.

Le richieste si sono focalizzate sulla **Semplificazione delle modalità di aggiornamento**, affinché siano – ad esempio – ammesse forme automatiche che non implicino un nuovo contatto con il cliente.

Il tema verrà trattato nelle GL in materia di *ongoing monitoring*





Grazie per l'attenzione!